

TI_GERICHTE 33.2019.8 vom 21. August 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2019.8_d20180821

FR: TI_GERICHTE 33.2019.8 du 21 août 2018

IT: TI_GERICHTE 33.2019.8 del 21 agosto 2018

Regeste

TCA non è competente in materia di istanze di risarcimento danni. Principio del calcolo della PC annuale. I redditi mensili vanno riportati in reddito annuo. Discrepanza fra i certificati mensili e quello annuale. Atti rinviati a Cassa per verificare il reddito da lavoro e le indennità disoccupazione

Erwägungen

E. 7

e seguenti, in particolare consid. 7.7), e meglio di esprimersi e di confrontarsi con le modifiche apportate dalla Cassa di compensazione con la decisione su opposizione per quanto concerne il periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2018 che fin qui non sono state oggetto di discussione né tanto meno di disamina (cfr. sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid. 7.7), sia il doppio grado di giudizio (DTF 125 V 413 consid. 2c; sentenza 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 2.3; RCC 1991 pag. 386, consid. 8), gli atti devono essere rinviati all'amministrazione affinché, considerate le lamentele ricorsuali di RI 1 alla stregua di un'opposizione alla revisione che la Cassa ha operato contestualmente alla decisione su opposizione del 4 aprile 2019 e che va considerata come decisione formale, emetta una decisione su opposizione che porti unicamente sul suo diritto alle PC per i mesi da febbraio ad agosto 2018. Questa nuova decisione su opposizione potrà, se del caso, essere impugnata dall'assicurato davanti a questo stesso Tribunale in virtù dell'art. 56 LPGA. nel merito 2.3. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112 a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112 c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112 a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112 c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112 a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo , "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9). 2.4. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita AI. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Per quanto riguarda le spese riconosciute, dal 1° gennaio 2015 l'art.

E. 10

080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente: 1.

E. 13

200 franchi per le persone sole, 2.

E. 15

000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.". Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti: " a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.". L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono: " a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; f. gli assegni familiari;". Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera: " a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile; b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale; c. le

prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale; d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali; e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione; f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI. ". 2.5. Quanto ai redditi computabili , oggetto di contestazione fra le parti, va qui evidenziato che, in virtù del citato art. 11 LPC, sia il salario conseguito dalla moglie dell'assicurato (lett. a) sia le indennità giornaliere contro la disoccupazione da essa ricevute (lett. d), rientrano fra i redditi computabili della famiglia, unitamente al reddito da attività da lavoro conseguito dal figlio _____ come apprendista (lett. a). Per determinare tali voci la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di trasmettergli i certificati mensili attestanti gli importi versati e, su tali basi, nella decisione su opposizione ha riassunto con una tabella tanto le indennità LADI quanto i redditi derivanti dalle due attività lucrative ricevuti mensilmente nel 2018. Gli importi complessivi stabiliti per ognuna delle tre categorie sono stati riportati sull'anno in virtù dell'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI e le cifre così ottenute sono state poste alla base del nuovo calcolo del diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato, giungendo a confermare il diritto soltanto al pagamento del premio dell'assicurazione malattia per ciò che concerne il periodo dal 1° settembre 2018 in avanti (per il periodo precedente, già si è detto che il TCA non può pronunciarsi e che la decisione su opposizione del 4 aprile 2019, laddove si esprime su questo lasso di tempo, va considerata come una decisione formale contro cui l'interessato ha presentato ricorso, che però su questo punto va quindi considerato alla stregua di un'opposizione). Il ricorrente ha contestato le cifre ritenute dall'amministrazione, affermando che gli importi effettivamente incassati dalla moglie sono inferiori a quelli ritenuti dalla Cassa di compensazione. Occorre dunque verificare la correttezza dei redditi computabili. 2.6. Il ricorrente ha ragione quando sostiene che il suo coniuge ha conseguito degli importi inferiori a quelli riportati dalla Cassa cantonale di compensazione nei fogli di calcolo. Tuttavia, all'assicurato va ricordato che l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS-AI recita che se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui , e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. In altre parole, l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, parlando di " redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui ", ha stabilito il principio del calcolo della PC annuale, quindi riferito sempre su un intero anno civile. Occorre dunque riportare in reddito annuo i redditi mensili versati (STCA 33.2016.4 del 21 novembre 2016, consid. 2.9), come ha effettuato la Cassa di compensazione. Nell'evenienza concreta, però, disponendo dei certificati di salario annuo rilasciati dai datori di lavoro della moglie del ricorrente, è più semplice, preciso e corretto riferirsi ad essi. In effetti, va per esempio segnalato che la Cassa non ha conteggiato alcun reddito per i mesi di aprile e di dicembre 2018 benché, sia come risulta dal contratto di lavoro agli atti (doc. 6), sia come emerge per l'appunto dal certificato di salario annuo, _____ abbia lavorato per il _____ dal 16 aprile 2018 al 31 dicembre 2018 (doc. A2). Pertanto, facendo difetto alcuni dati mensili, è opportuno basarsi sul dato annuo accertato dal datore di lavoro (doc. A2), eventualmente verificando esattamente con quest'ultimo l'inizio e la fine dell'attività per potere convertire in reddito annuo il totale incassato dalla lavoratrice, stante la validità di un altro contratto di lavoro dal 1° settembre al 2 dicembre 2018 (doc. 50). Per quanto concerne le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione incassate dalla moglie dell'assicurato, va rilevata una discrepanza fra i certificati mensili prodotti agli atti e

il certificato annuo valido per la dichiarazione d'imposta (doc. A3). In effetti, dai singoli documenti mensili risulta che _____ ha conseguito delle indennità giornaliere anche per il mese di novembre 2018 (Fr. 1'102,55), mentre dal certificato ufficiale annuo quel mese non figurano dei giorni di disoccupazione controllata. Così stando le cose, la Cassa cantonale di compensazione, a cui gli atti vanno retrocessi, verificherà direttamente con la competente Cassa di disoccupazione a quanto ammontino esattamente, per l'anno 2018, le indennità giornaliere LADI versate alla moglie del ricorrente e riporterà tale cifra, se sarà necessario, su 12 mensilità conformemente all'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI. A tale riguardo non va dimenticato che gli assegni familiari per il figlio in formazione andranno detratti da tale importo - così come dal reddito da attività lucrativa conseguito - e computati separatamente nel foglio di calcolo PC in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. f LPC. Quando l'amministrazione sarà in possesso dei dati esatti riferiti al reddito da attività lucrativa conseguito per conto del _____ essendo l'unico datore di lavoro per il quale la moglie dell'assicurato lavorava dal 1° settembre 2018 in poi, riterrà l'importo riportato su 12 mensilità e, dopo averlo sommato al reddito da attività dipendente conseguito dal figlio come apprendista, giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC dedurrà l'importo forfetario di Fr. 1'500.- e la differenza sarà computata per due terzi nei redditi del ricorrente. Le indennità di disoccupazione, anch'esse convertite in reddito annuo giusta l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, saranno invece conteggiate interamente a titolo di prestazione periodica ex art. 11 cpv. 1 lett. d LPC. Su tali basi, la Cassa cantonale di compensazione ricalcolerà il diritto alle prestazioni complementari di RI 1 dal 1° settembre 2018 in poi, emettendo una nuova decisione formale che, semmai, potrà essere nuovamente impugnata davanti all'amministrazione e, successivamente, davanti a questo stesso Tribunale. 2.7. Da quanto precede discende che il ricorso deve essere accolto ai sensi dei considerandi, nel senso che la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per una nuova decisione previ nuovi accertamenti sui redditi computabili della famiglia. Malgrado sia vincente in causa, non essendo patrocinato al ricorrente non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGa).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.